

sistere. Perchè, quantunque esse dall'organismo intero della legge fossero create quasi in giurati dell'imposta, si trovavano però di fronte ad una testuale disposizione di legge, ad una presunzione *juris et de jure*, la quale imponeva loro di ritenere cessato il reddito quando era provata l'esazione del capitale, all'infuori di ogni giudizio od apprezzamento sul suo reimpiego utile o sulla sua consumazione.

Ora, domando io: se noi non guarentiamo questa prova d'esazione con malleverie maggiori di verità di quelle oggi in uso, vede l'onorevole Merizzi che noi continueremo sempre nello stesso sistema e saremo sempre incolti dallo stesso pericolo, vale a dire che molti capitali, molti redditi esistenti verranno, con una prova d'esazione la di cui credibilità sarà assai controversa e claudicante, a togliersi dai ruoli di ricchezza mobile, sebbene il reddito esista e perduri. Si è per questa ragione che la Commissione ha accettato l'articolo 6 del Ministero. Essa non crede che venga ad essere violato alcun principio sostanziale di diritto, e sente il bisogno di prevenire frodi e facili dichiarazioni, procedenti anche da collusioni fra debitore e creditore nel dichiarare cessato il reddito, per poter rifiutare le più costose e tranquillanti prove che in quest'articolo richiedonsi.

D'altra parte, non esageriamo la gravità degli oneri di cui ha parlato l'onorevole Merizzi, imperocchè egli non potrà disconoscere che abbiamo parlato di estratto autentico dell'atto, e abbiamo soggiunto bastare le indicazioni della data e dell'ufficio in cui l'atto privato fu registrato, lo che può ritenersi applicabile anche al pubblico.

La Commissione perciò persiste nel sostenere il senso e la portata di quest'articolo, salvo quelle modificazioni di pura dizione, che, senza toccare al concetto, si credessero chiarirlo meglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare.

MASCILLI. L'onorevole Merizzi mi ha dispensato di svolgere la proposta che ho presentato da diversi giorni al banco della Presidenza per la soppressione di quest'articolo.

A tutte le ragioni, accennate da lui, aggiungo una osservazione, ed è questa: che cosa è la ricevuta che fa il creditore al debitore? Non è altro se non che la dichiarazione che egli non ha più cosa alcuna a pretendere da lui, e che il credito *A* gli è stato pagato. Or bene, se questa dichiarazione egli fa in iscritto alla presenza dell'agente delle tasse e la sottoscrive, questa dichiarazione non avrà la stessa forza giuridica che avrebbe se fosse stata fatta innanzi ad un

notaio? Se credete che non abbia questa forza giuridica, attribuitegliela, poichè non si può ammettere che un individuo possa presentarsi ad un ufficio pubblico per dichiarare di aver ricevuto quello che non ha ricevuto; e non lo potrebbe anche avanti il notaio? E come farebbe a citare in giudizio un individuo a favore del quale ha dichiarato il pagamento? Obbligato a presentare il certificato dell'agente delle tasse, gli si rilascierebbe quello di essere stato pagato. Ritengo che queste frodi sono impossibili.

Nulladimeno, siccome si vorrebbe la ricevuta piuttosto per esigere il diritto di bollo e registro a vantaggio della finanza, così accetterei anche che venisse esatto un diritto graduale per le dichiarazioni di cessazione di reddito senza ulteriori fastidi, poichè i fastidi che si impongono ai contribuenti non hanno altro effetto che di svogliarli sempre più dal fare la dichiarazione dei loro redditi. Prego adunque la Camera di accettare la proposta per un diritto da pagarsi dal dichiarante.

MERIZZI. Non posso certo aspirare a trasfondere le mie convinzioni nella Commissione, quindi mi limiterò a dare il voto contrario a questo articolo; tuttavia io mi permetto di domandare uno schiarimento ed eventualmente una modificazione nell'articolo 6; io vedo che la Commissione ha fatto una distinzione tra atto pubblico ed atto privato, ed ha detto: quando la ricevuta consta da un atto pubblico, il contribuente di ricchezza mobile dovrà produrre un estratto autentico di questo atto; quando invece la quitanza è portata da un atto privato, basta l'indicare la data e l'ufficio ove avvenne la registrazione.

Ora io non comprendo la differenza, anzi a me pare che quest'onere maggiore che si vuole dare al contribuente, il quale è assistito da un atto pubblico, non abbia ragione di essere; forse la Commissione è partita dall'idea che, essendovi un atto pubblico, sia possibile di ottenerne facilmente una copia; ma questa possibilità esiste anche per gli atti privati, inquantochè tutti gli atti, protesti, liberazioni, dovendo essere presentati all'ufficio di registro, la copia è là al registro e sussiste sempre la possibilità di estrarre ivi una copia dell'atto stesso; il ritiro di un estratto autentico dell'atto pubblico si faccia pure in carta semplice, è sempre congiunto a qualche dispendio.

Mi parrebbe che potesse per tutti i casi, sia che esista un atto pubblico, sia che esista un atto privato, limitarsi la esigenza a questo, che si indichi la data della registrazione e l'ufficio presso il quale fu fatta.

MANTELLINI, relatore generale. Prendo la parola